



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 20811 del 6 febbraio 2014

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71, comma 6, lettera b) – Requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Direttore struttura alberghiera – Aiuto cuoca in Azienda partecipata del Comune di (...) con part-time verticale al 50%

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede se l'aver prestato la propria opera presso una struttura alberghiera con la qualifica di "Direttore" per due anni, nonché l'aver prestato la propria opera in qualità di aiuto-cuoca con part-time verticale del 50% (78 ore mensili su 156 totali) presso un'Azienda partecipata del Comune di (...) (Azienda gestione edifici comunali) con inquadramento nel livello B1 del c.c.n.l. comparto Enti Locali ed attualmente operante presso una scuola primaria, possa considerarsi requisito valido ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Il comma 6, lettera b), dell'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, riconosce il possesso del requisito a chi ha prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente presso imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande " ... *in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*".

Con riferimento alla pratica professionale svolta presso esercizi alberghieri (tra i quali rientrano anche gli esercizi alberghieri con somministrazione ai soli alloggiati) la scrivente ha già avuto modo di ritenere che laddove ricorrano tutti gli altri requisiti richiesti dal dettato normativo (ovvero appropriata qualifica del dipendente e contribuzioni a norma) e qualora le mansioni svolte abbiano avuto una qualche correlazione con il commercio o la somministrazione degli alimenti, essa può essere ritenuta valida ai fini dell'acquisizione del requisito professionale in discorso.



Il dettato normativo, richiede, inoltre, che il soggetto sia stato “dipendente qualificato”.

Al riguardo la scrivente Direzione ha già avuto modo di sottolineare che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato (per il C.C.N.L. del Turismo e Pubblici Esercizi tale qualifica è riconosciuta al dipendente inquadrato almeno a partire dal QUARTO livello professionale).

Nel caso in questione, dalle informazioni fornite, il soggetto richiedente risulta essere impiegato con la qualifica di “Direttore” e pertanto sembrerebbe operare con funzioni direttive in quanto inquadrato in un livello di alto profilo professionale.

Di conseguenza, ad avviso della scrivente, il soggetto in discorso può considerarsi in possesso della qualificazione richiesta (cfr. allegato parere n. 128169 del 29-7-2013).

Con riferimento alla pratica professionale acquisita da un soggetto operante come aiuto-cuoco nell’ambito di una società partecipata del Comune di (...), ovvero presso una scuola primaria dello stesso comune, con contratto part-time al 50% e con inquadramento nel livello B1 del c.c.n.l. Enti Locali, la scrivente ritiene di non poterla considerare valida ai fini richiesti in quanto la qualifica di aiuto-cuoco sembrerebbe delineare un livello professionale non sufficientemente qualificato, così come invece richiesto dal citato dettato normativo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)